

CAPITOLATO GENERALE**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto i servizi di vigilanza armata e di sicurezza complementari da rendere presso le singole sedi ubicate in Sassari, come appresso specificato:

- sede/deposito A.T.P. vigilanza armata, videosorveglianza e riscossione dei proventi derivanti dalla rimozione dei veicoli;
- parcheggi ubicati in Via dei Mille 77 e Piazza Mercato (affidati temporaneamente ad A.T.P.) vigilanza armata e riscossione dei proventi derivanti dalla sosta dei veicoli;
- parcheggio ubicato in Viale Dante:
 - gestione del segnale proveniente dal teleallarme e relativo pronto intervento;
 - servizio a chiamata (gli utenti, nelle fasce orarie non presidiate dagli addetti potranno inviare richiesta di intervento per consentire l'uscita dei veicoli);
- attività di pronto intervento sui veicoli A.T.P.;
- predisposizione e gestione di tecnologie di sicurezza tese al controllo degli accessi presso sede/deposito A.T.P.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO A BASE DI GARA

L'importo annuo a base di gara ammonta ad € 317.000,00 (euro trecentodiciasettemila/00) annuo, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00) non soggetti a ribasso, al netto di IVA.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all'espletamento del servizio, articolato nelle sue varie prestazioni come meglio specificate nel Capitolato Speciale e nelle eventuali proposte migliorative, nonché delle spese necessarie per la fornitura, predisposizione e gestione delle tecnologie di sicurezza (come meglio specificate nell'Al. O) le quali, a conclusione dell'appalto, resteranno di proprietà dell'A.T.P.

Poiché potrebbe rendersi necessario, durante l'esecuzione del contratto, apportare talune variazioni delle prestazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo, nel rispetto dell'art. 311 comma 4 del D.P.R. 207/2010, le partecipanti sono tenute ad indicare nell'offerta economica il costo orario riferito a GPG IV livello il quale sarà utilizzato per:

- valutare eventuali anomalie di offerta;
- compensare il servizio di pronto intervento sui mezzi effettivamente prestato (oltre i 5/mese minimi previsti e/o il quantitativo maggiore offerto come condizione migliorativa) per il quale A.T.P. riconoscerà un importo equivalente al costo di due ore di servizio GPG;
- compensare eventuali servizi a chiamata presso il parcheggio di Viale Dante (oltre i 2/mese minimi previsti e/o il quantitativo maggiore offerto come condizione migliorativa) per i quali A.T.P. riconoscerà un importo equivalente al costo di un'ora di servizio GPG;
- compensare eventuali varianti delle prestazioni oggetto di appalto.

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà durata annuale, con decorrenza dalla data indicata nel contratto; detta durata potrà essere prorogata, per un ulteriore anno alle stesse condizioni, qualora le parti, tre mesi prima della scadenza, si accordino in tal senso.

Art. 4 - OPZIONI E VARIANTI

L'A.T.P. si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati con il contratto iniziale, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, ridurre le prestazioni oggetto del servizio qualora dovessero cessare le gestioni dei parcheggi attualmente affidati in via temporanea a codesta stazione appaltante, nonché chiedere all'esecutore, il quale ha l'obbligo di eseguire, le varianti in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo, nel rispetto dell'art. 311 comma 4 del D.P.R. 207/2010, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

Art. 5 - SCIOPERI E INTERRUZIONI

Ai sensi del D.M. 154/2009 la ditta dovrà garantire la continuità del servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti sulla base della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali.

A.T.P. tratterrà il numero di ore e/o giornate non prestate, decurtando il relativo importo dal canone mensile previsto.

In caso di sciopero o in presenza di altre cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a darne preventiva comunicazione, almeno due giorni prima, al responsabile dell'esecuzione del contratto, garantendo, comunque, per quanto possibile, lo svolgimento dei servizi minimi.

Art. 6 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

Per la regolare esecuzione l'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio.

Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
2. reperibilità per coordinare gli interventi necessari per risolvere qualsiasi situazione di emergenza che dovesse verificarsi;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione del servizio. In particolare il suddetto Responsabile avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed accertare gli eventuali danni.

L'A.T.P. si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'A.T.P. dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia al Responsabile dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'A.T.P. si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

Art. 7 - SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI

Le Imprese concorrenti, in persona del titolare o legale rappresentante o suo incaricato munito di delega, possono effettuare, a loro cura e spese, tutti i sopralluoghi che riterranno comunque necessari ed opportuni al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi d'offerta.

Le Imprese concorrenti potranno altresì richiedere tutte le informazioni supplementari che riterranno utili per la compilazione dell'offerta.

Sopralluoghi ed informazioni dovranno pertanto permettere alle Imprese concorrenti di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, per cui l'impresa aggiudicataria non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza dei dati indicati negli atti di gara per richiedere, durante od al termine del servizio, il riconoscimento di oneri non previsti in sede di offerta.

Art. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CIRCA I REQUISITI E GLI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE

L'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio:

- l'elenco nominativo del personale che intende impiegare e si impegna altresì a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del contratto;
- apposita dichiarazione dalla quale risulti che i lavoratori utilizzati per eseguire l'appalto hanno i requisiti di legge previsti;
- copia dell'autorizzazione di Guardia Particolare Giurata.

Il personale addetto ai servizi affidati in appalto deve:

- a) possedere le capacità professionali per un soddisfacente espletamento dei servizi medesimi;
- b) essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica in materia di prevenzione, intervento antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e devono essere in possesso delle normali conoscenze per l'utilizzo dei sistemi informatici presenti in ciascuna postazione presidiata;
- c) intervenire alle segnalazioni di allarme provenienti dagli impianti di rilevazioni incendi, allo scopo di identificare le aree interessate o, in caso di falsi allarmi, intervenire sulle centraline per tacitare sirene e ripristinare gli impianti;
- d) essere accettato dall'A.T.P., la quale ha la facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quei lavoratori che non ritiene di dover avere nel proprio ambito;
- e) essere informato dei rischi legati allo svolgimento dell'attività, come previsto dal D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza); questa informazione verrà completata, per quanto di competenza dell'A.T.P., ai sensi dell'art. 26 del succitato decreto;



- f) mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività dell'A.T.P. e rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e delle ulteriori specifiche disposizioni applicate dalla stazione appaltante;
- g) tenere sempre un comportamento decoroso, irreprensibile e riservato, garantendo la massima disponibilità alla collaborazione nei confronti dei dipendenti dell'A.T.P. e degli utenti esterni, atto a non ostacolare l'andamento regolare dell'attività aziendale.

L'Appaltatore, inoltre, deve curare che il personale dipendente adibito all'espletamento del servizio in appalto:

- a) quando è in servizio indossi la divisa;
- b) sia sempre munito di documento di riconoscimento valido ammesso dalla legge, nonché di apposito tesserino per la circolazione negli impianti dell'A.T.P.;
- c) tenga sempre un contegno corretto e rispetti il divieto di fumare durante l'attività lavorativa;
- d) segnali al rappresentante designato dall'A.T.P. qualsiasi avaria, mancanza e/o altra anomalia che rilevasse nel materiale rotabile, negli impianti, nei beni immobili e mobili;
- e) sia dotato dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) in relazione alle attività svolte e si attenga alle disposizioni impartite mediante cartellonistica e le indicazioni contenute nel documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08.

È fatto assolutamente divieto all'Appaltatore ed al suo personale:

- a) prendere accordi e ricevere ordini da personale estraneo all'A.T.P. anche se interessati all'esecuzione del servizio in appalto;
- b) chiedere compensi o regalie;
- c) divulgare dati o notizie concernenti, direttamente o indirettamente, il servizio appaltato;
- d) prendere parte diretta o indiretta a qualsiasi impresa che svolga attività in contrasto con gli interessi dell'A.T.P.;
- e) usare gli apparecchi sonori e gli apparecchi radio installati sugli autobus;
- f) usare telefoni, personal computer, macchine elettroniche, calcolatrici, fotocopiatrici, lavagne luminose, ecc. di proprietà dell'A.T.P. se non per motivi strettamente collegati a ragioni di servizio, aprire cassette o armadi, maneggiare carte, prendere visione di pratiche e documenti;
- g) sostare o circolare all'interno del deposito fuori dall'orario di servizio.

Art. 9 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

A) Sono oneri a carico dell'Appaltatore:

1. tutte le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dell'appalto intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
2. manlevare l'A.T.P. dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
3. adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dal Responsabile dell'esecuzione del contratto;
4. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
5. sostenere, a proprio esclusivo carico, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto. I suddetti oneri si intendono in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'A.T.P., assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea;
6. tutte le spese inerenti la fornitura e gestione delle tecnologie di sicurezza per il controllo degli accessi presso la sede A.T.P.

B) L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a:

1. eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica, pena la risoluzione di diritto del contratto;
2. uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto del presente appalto;
3. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna a impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
4. avvalersi di GPG in possesso della relativa qualifica, secondo quanto stabilito dal testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. e dotare il personale di uniformi approvate dalle



- Autorità competenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per comunicare con le Centrali Operative;
5. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo l'Appaltatore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'A.T.P. (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. L'Appaltatore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'A.T.P.;
 6. garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale operativa di cui dispone ed assicurare l'intervento delle autopattuglie ove necessario;
 7. scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
 8. sostituire, a seguito di richiesta insindacabile dell'A.T.P., il personale che abbia dato motivi di lagnanza e insoddisfazione nell'esecuzione del servizio, entro 15 giorni dalla richiesta medesima;
 9. non recedere dall'aggiudicazione del servizio a termini delle vigenti disposizioni di legge, a pena di nullità;
 10. comunicare tempestivamente al responsabile dell'esecuzione del contratto le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;
 11. in caso di sciopero del personale addetto o in presenza di altre cause di forza maggiore, a darne comunicazione all'A.T.P. almeno due giorni prima, e di impegnarsi comunque ad assicurare un servizio minimo d'emergenza;
 12. consentire all'A.T.P. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 13. ad utilizzare per l'espletamento del servizio, un nucleo di persone il più possibile costante ed omogeneo.

Art. 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a suo carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti sono tenuti, al rispetto di tutte le disposizioni inerenti la sicurezza nonché delle procedure di gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore, è tenuto a segnalare all'A.T.P. gli eventuali lavori e forniture occorrenti per la rispondenza alle norme sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro di quanto di competenza dell'Azienda, nonché evidenziare le anomalie su impianti, macchinari, attrezzi e quant'altro di proprietà dell'A.T.P., che possano compromettere la sicurezza di persone o cose.

In presenza di dette anomalie, il personale dell'Appaltatore dovrà astenersi dall'effettuare qualsiasi operazione non di competenza che possa esporlo a rischi di qualsiasi genere. Sarà cura dell'A.T.P. intervenire prontamente per la risoluzione degli inconvenienti indicati.

Valutate le caratteristiche del servizio, si ritiene che le possibili situazioni di interferenza siano riconducibili al servizio, in quanto parzialmente compresenti con le normali attività lavorative e con altre attività appaltate a soggetti terzi rispetto all'A.T.P. (esempi: imprese che svolgono servizi di pulizia e di manutenzione).

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per eliminare e/o ridurre al minimo i potenziali rischi interferenti, si reputano necessari momenti formativi e riunioni di coordinamento come misure a carattere organizzativo e gestionale da effettuarsi periodicamente, in particolare in relazione a possibili nuovi appalti di servizi, lavori e forniture che verranno attivate dall'A.T.P.

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, deve contattare il Servizio di prevenzione e protezione dell'A.T.P. per la convocazione di una riunione preventiva con la funzione di reciproca informazione (sui rischi derivanti dall'attività da svolgere da parte dell'Appaltatore e sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l'Appaltatore è destinato ad operare) e di coordinamento in materia di sicurezza, in particolare per regolamentare l'accesso del personale dell'Appaltatore alle zone a rischio specifico. Di detta riunione verrà redatto verbale che costituirà parte integrante del contratto.

Art. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nella sua qualità di datore di lavoro l'Appaltatore deve provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.



L'Appaltatore, inoltre, è obbligato ad applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle attività costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai CCNL di riferimento in vigore alla data di scadenza dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le successive modifiche od integrazioni che dovessero intervenire nel contratto stesso.

L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è responsabile verso l'A.T.P. dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti; il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime dall'anzidetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'A.T.P.

Per quanto concerne l'impegno ad assorbire incondizionatamente tutto il personale attualmente utilizzato per lo svolgimento del servizio, si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara e nell'All. O) - Criteri di aggiudicazione.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'A.T.P. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore, ai suoi dipendenti od alle loro cose nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Quando si verifichi un danno e, avuto riguardo alle circostanze di fatto, non possa considerarsi rientrante nel rischio ordinario attinente alla natura delle prestazioni ed all'ambiente in cui si esegue il servizio, l'Appaltatore assume ogni responsabilità qualora risulti che ha concorso a determinare il danno e non dimostri che ha adottato ogni provvedimento, prescritto dal contratto o richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l'evento e ad evitare o limitare il danno, oppure non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale od alle cose dell'A.T.P. od a terzi (comprese le cose di terzi presenti nelle aree A.T.P. a qualsiasi titolo), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'A.T.P. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse loro mossa.

I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni, da presentare entro cinque giorni dalla contestazione, non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'A.T.P. si farà carico della riparazione rivalendosi sulla copertura assicurativa di seguito indicata, e potrà irrogare altresì una penale pari al 10% dell'ammontare della spesa sostenuta, fatto salvo il maggior danno.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto competente alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

A garanzia delle responsabilità per danni causati nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà rilasciare per tutta la durata dell'appalto le polizze assicurative previste dal D.M. 269/2010, beneficiario A.T.P.

Art. 13 - PENALI

Nel caso che l'Appaltatore durante il corso di validità del contratto sospenda per un qualsiasi tempo il servizio assunto o non l'esegua in modo regolare e completo, l'A.T.P. può provvedervi come crede più opportuno a spese, rischio e responsabilità dell'Appaltatore a carico del quale restano tutte le maggiori spese derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che l'A.T.P. sia costretta a adottare di conseguenza.

Tutto ciò premesso A.T.P. si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- ritardo nell'avvio del servizio: l'A.T.P. applicherà € 500,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10; decorso tale periodo l'A.T.P. avrà la facoltà di risolvere automaticamente il rapporto contrattuale;
- mancata esecuzione o incompleto svolgimento del servizio rispetto agli obblighi contrattuali assunti, l'A.T.P. applicherà, sulla base della gravità dell'inadempienza e a suo insindacabile giudizio, una penale variabile da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 1.500,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- mancato rispetto dei tempi di intervento di cui al Capitolato Speciale: l'A.T.P. applicherà, a suo insindacabile giudizio, una penale pari a € 500,00 per ciascun ritardo;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza: l'A.T.P. applicherà una penale pari a € 500,00;
- danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore: l'A.T.P. applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni e/o mancanze arrecate;
- esecuzione del servizio con utilizzo di personale non assunto regolarmente, verrà applicata - per una prima infrazione - una penale di € 2.000,00 per ogni persona non in regola; alla seconda contestazione per la stessa violazione, nel periodo di vigore dell'appalto, la penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza contestazione per la

P

stessa violazione la penalità prevista sarà triplicata e contestualmente si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.;

• mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: l'A.T.P. potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'A.T.P. alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'A.T.P. si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Art. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione inoltrata a mezzo PEC.

Entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'A.T.P., qualora non riceva giustificazioni ovvero le stesse non siano ritenute valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 13, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'A.T.P. ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 e ss. del Codice Civile, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dei servizi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto o loro delegati riguardanti i tempi di esecuzione dei servizi e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale dei servizi senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 17;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 13;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al successivo art. 18;
- qualora l'operatore economico aggiudicatario non risulti possedere o perda i requisiti generali, di idoneità professionale richiesti per l'esecuzione del presente appalto;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'A.T.P. dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 C.C.).

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'A.T.P.

Oltre che nei casi sopra indicati, il contratto d'appalto può essere risolto dall'A.T.P. in tutto o in parte per cause ad essa non imputabili, ovvero qualora dovesse/ro cessare la/e gestione/i del/i parcheggio/i, senza che l'aggiudicatario possa pretendere il risarcimento di alcun danno.

Art. 16 - RECESSO

L'A.T.P. si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione ed in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2°, C.C., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'Appaltatore della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'A.T.P. resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione a servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.



Art. 17 - GARANZIA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto, l'Appaltatore deve costituire, come indicato nel disciplinare di gara, deposito cauzionale definitivo costituito secondo quanto stabilito all'art. 113 esclusivamente ai commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione definitiva dovrà essere mantenuta fissa nell'ammontare fino alla scadenza; essa pertanto va reintegrata ogni qualvolta l'A.T.P. operi prelevamenti per fatti connessi con l'elusione del contratto.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione, l'A.T.P. ha la facoltà di risolvere il contratto come previsto all'art. 14.

La cauzione verrà svincolata previo conteggio relativo all'applicazione delle penalità se dovute, risolta ogni eventuale contestazione e verificato il completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice.

La polizza fidejussoria o la fidejussione dovrà prevedere inoltre che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere fra il garante e l'A.T.P., sarà esclusivamente quello di Sassari.

Art. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tal fine l'appaltatore dovrà stipulare, nel rispetto del DM 269/2010, apposita polizza RCT e RCC aventi i massimali minimi basati sull'ambito territoriale in cui opera; è fatto obbligo altresì stipulare la polizza infortuni prevista dal CCNL di categoria delle GPG.

Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.

L'A.T.P., con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza, fino a concorrenza del danno da essa subito. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'A.T.P. per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività dell'Appaltatore oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. La polizza dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esecuzione sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa incendio compreso alle cose di proprietà dell'A.T.P. e deve avere durata non inferiore a quella del servizio.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del servizio è condizione essenziale per l'A.T.P. e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto.

Art. 19 - DIVIETO SUBAPPALTO, CESSIONE O SUBENTRO

All'appaltatore è fatto divieto di subappaltare o cedere in tutto o in parte il contratto o i servizi a lui affidati con il presente appalto fatto salvo quanto previsto dagli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006. La violazione di quanto sopra comporterà la risoluzione in tronco del contratto per colpa dell'Appaltatore il quale sarà tenuto al risarcimento di ogni danno e spesa sostenute dall'A.T.P.

Art. 20 - ACCERTAMENTI, CONTROLLI E TRATTENUTE

L'A.T.P. ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che, da parte dell'Appaltatore, siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

L'A.T.P. può effettuare direttamente accertamenti e controlli circa la tutela e il trattamento normativo ed economico del personale, indipendentemente da quelli di competenza degli Organi del Ministero del Lavoro.

L'Appaltatore è tenuto, se richiesto, a collaborare ai predetti accertamenti, senza far alcuna opposizione od ostruzionismo, ad esibire, su semplice invito, le giornaliere, i piani di lavoro, le scritture contabili e gli altri documenti che gli venissero richiesti.

Qualora l'A.T.P. rilevi, o l'Ispettorato del Lavoro o un Istituto Assicuratore segnali, l'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi verso il personale dipendente, sia per quanto riguarda la corresponsione dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie e le previdenze in genere, potrà adottare i provvedimenti che riterrà opportuni a carico dell'Appaltatore - ivi compresa eventualmente la risoluzione in tronco del contratto di appalto prevista all'art. 14, potrà procedere a trattenute sui pagamenti in acconto e sul saldo, nonché all'incameramento del deposito cauzionale.

In caso di inadempienze salariali dell'Appaltatore verso il personale dipendente, l'A.T.P. dopo aver diffidato l'Appaltatore a dimostrare entro il termine stabilito nella stessa diffida, di aver adempiuto al pagamento delle mercedi dovute, può corrispondere in tutto o in parte, ai lavoratori impiegati nell'appalto, il corrispettivo giornaliero costituito dalla paga base e da ogni altra indennità giornaliera fissa sicuramente spettante ai lavoratori medesimi per il periodo cui si riferiscono le inadempienze.



A tale scopo l'Appaltatore è obbligato a fornire i dati e i documenti relativi e tutte le altre indicazioni che l'A.T.P. ritenesse opportuno richiedergli.

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore non ottemperasse al suindicato obbligo, l'A.T.P. non assume alcuna responsabilità circa eventuali errori in cui dovesse incorrere per la corresponsione delle mercedi ai lavoratori.

Le somme pagate dall'A.T.P. per il suddetto titolo, fino a concorrenza dei crediti spettanti ai lavoratori, non potranno superare i crediti disponibili all'atto del pagamento e saranno recuperate sul corrispettivo di appalto.

La facoltà dell'A.T.P. prevista dai precedenti commi s'intende permanga anche dopo la cessazione delle prestazioni oggetto del contratto fin quando vi sia disponibilità dei relativi crediti.

Per le predette trattenute, come per ogni sospensione o ritardo nei pagamenti in dipendenza di quanto previsto dal presente articolo, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione, né avrà diritto, in nessun caso, a corresponsione di interessi o a risarcimento danni a carico dell'A.T.P.

Art. 21 - FINANZIAMENTO - COMPENSI - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il servizio è autofinanziato.

L'A.T.P. provvederà a liquidare i compensi, compatibilmente con le esigenze contabili, entro 60 giorni fine mese data fattura, mediante emissione di apposito mandato di pagamento, con costo a carico del beneficiario, sul conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, intestato alla ditta aggiudicataria; a pena di nullità assoluta del contratto l'aggiudicataria assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 comma 8 della suddetta legge. Il contratto pertanto sarà risolto qualora le transazioni non vengano effettuate tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Di tale conto dovranno essere fornite le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 sull'importo netto progressivo della prestazione sarà operata una ritenuta dello 0,50%, la quale sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo che il Responsabile dell'esecuzione individuato da A.T.P., ha rilasciato l'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del DURC.

Il corrispettivo dovuto dall'A.T.P. verrà corrisposto a seguito delle fatture emesse a cadenza mensile per le prestazioni effettivamente eseguite.

Per pagamenti effettuati oltre i tempi di scadenza sarà applicato il saggio di interesse previsto in termini di legge.

Nel rispetto dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 si precisa che, prima di effettuare il mandato di pagamento, ove questo risulti superiore a € 10.000,00 (euro diecimila) l'A.T.P. dovrà accertare, nei modi consentiti dalla legge, che il beneficiario risulta in regola con il Fisco.

L'Appaltatore non potrà, in caso di ritardo nei pagamenti, sospendere l'esecuzione del servizio.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui sopra, relativamente alla fattura contestata, fatta salva la facoltà dell'A.T.P. di avvalersi della disposizione di cui al precedente art. 14 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione contratto.

La sospensione del termine di pagamento della fattura si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PREZZO CONTRATTUALE

Il prezzo indicato in sede di offerta, comprensivo di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la prestazione del servizio così come dettagliatamente definito negli atti di gara è da ritenersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - REGISTRAZIONE FISCALE

Le spese di stipulazione, di scritturazione e delle copie occorrenti del contratto sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono pure a totale carico dell'Appaltatore le spese per bollo, per tassa di registro ed accessori e per altre eventuali tasse ed imposte inerenti e conseguenti al contratto d'appalto.

Art. 24 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione od esecuzione del contratto, Foro competente è quello di Sassari.





Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'A.T.P. dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196; tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'A.T.P.